SENATO - DDL 2896

INIZIATA DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA NELLA SEDUTA DEL 6 MAGGIO

di Massimiliano Biagi dalla redazione di Meridiano scuola 7 maggio 2004

E' stata avviata ieri, 6 maggio, in Assemblea del Senato la discussione del disegno di legge n. 2896 di conversione del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004 recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.

Il relatore Asciutti ha chiesto e ottenuto che venisse allegata agli atti della seduta la sua relazione al disegno di legge, che è stata così data per letta.

Secondo il calendario dei lavori, la discussione sul ddl 2896 dovrebbe riprendere il 18 maggio, nella seduta antimeridiana.

Allegato B (stralcio)

da www.senato.it

Relazione orale del senatore Asciutti sul disegno di legge n. 2896

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, giunge all'esame dell'Assemblea il decreto-legge n. 97 del 2004 che, com'è noto, è diretto a rendere immediatamente operative le disposizioni recate nel disegno di legge n. 2529 in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, accolto in prima lettura dalla Commissione in sede referente lo scorso 10 marzo, il cui esame in Aula non è ancora iniziato.

La ragione che ha indotto il Governo a ricorrere alla decretazione d'urgenza è dettata dalla necessità di consentire l'immediata entrata in vigore di tali disposizioni, anche in considerazione dell'emanazione, intervenuta nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2529, del decreto del Presidente della Repubblica n. 301 del 19 novembre 2003, diretto a prevedere l'assunzione di un contingente (non superiore a 15.000 unità) di personale della scuola da assumere per l'anno 2004-2005.

Un ulteriore rinvio dell'approvazione della disciplina recata dal disegno di legge n. 2529 avrebbe infatti condotto alla situazione, assolutamente paradossale, di dover procedere alle predette assunzioni ricorrendo alle graduatorie permanenti definite in base ai vecchi criteri, che sono stati peraltro oggetto di un consistente contenzioso amministrativo.

Risulta dunque condivisibile la scelta di ricorrere al decreto-legge, atteso che in questo modo si potrà effettivamente procedere alla rideterminazione delle graduatorie permanenti in tempo utile per le assunzioni previste dal summenzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 301.

La necessità di procedere sollecitamente a tali assunzioni è del resto emersa chiaramente nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2529; io stesso, in qualità di relatore presentai a suo tempo un ordine del giorno (n. 0/2529/7/4), accolto dal Governo, diretto ad impegnare l'Esecutivo a provvedere entro il 31 luglio prossimo a dette assunzioni.

Rispetto al testo approvato in Commissione, in gran parte confermato, vi sono tuttavia alcune difformità. All'articolo 1, comma 4, viene anzitutto abrogato esplicitamente, a partire dall'anno scolastico 2005-2006, il carattere annuale dell'integrazione delle graduatorie permanenti. Si tratta di una scelta conseguente alla disposizione recata al primo periodo del medesimo comma 4 (già prevista nel disegno di legge n. 2529), con la quale si stabilisce che gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti avvengono con cadenza biennale.

Con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni in materia di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, sono stati aggiornati i riferimenti temporali contemplati nei commi 1, 2 e 4, mentre non è stato confermato il comma 7 (introdotto nel corso dell'esame in Commissione), il quale stabiliva l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti fino al conseguimento dell'abilitazione (dall'anno scolastico 2004-2005) degli insegnanti ammessi ai corsi speciali abilitativi previsti dal medesimo articolo.

Fra le altre differenze più significative rispetto al testo licenziato in Commissione, giova segnalare quella all'articolo 3, comma 1, relativo al contingente dei posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria, dove viene riproposta la formulazione originaria del disegno di legge n. 2529, che il Governo giudica più coerente con la vigente normativa sulle materie demandate alla contrattazione collettiva. Non viene cioè confermato il limite del 20 per cento accolto dalla Commissione in sede di esame del disegno di legge n. 2529 al fine di ridurre i passaggi interni in favore dell'accesso dall'esterno.

Non sono stati poi riproposti gli articoli 4 (relativo all'inserimento con riserva nelle graduatorie permanenti degli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e dei laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria) e 5 (relativo all'idoneità a professore associato), invece presenti nel testo del disegno di legge n. 2529 accolto in Commissione.

Altre modifiche, peraltro minori, sono state apportate alla Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, allegata al provvedimento. Fra queste vale la pena ricordare che alla lettera i) del punto B.3 viene dimezzato il punteggio assegnato al servizio militare; inoltre, al punto C.11, per ragioni di coerenza, è stato inserito, ai fini dell'attribuzione del punteggio, anche il diploma di specializzazione, oltre al master universitario e al corso di perfezionamento universitario.

Il decreto-legge non si limita peraltro a rendere immediatamente operative le disposizioni in materia di graduatorie permanenti e di conseguimento dell'abilitazione già prevista nel disegno di legge n. 2529, ma reca anche disposizioni del tutto nuove, fra cui l'articolo 4, che contempla una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Al riguardo, giova ricordare che il regolamento ministeriale n. 445 del 2001 (la cui entrata in vigore è stata peraltro differita per due anni) ha introdotto una disciplina più rigorosa per tali esami, che si applica anche a coloro che hanno conseguito la laurea nell'ambito del previgente ordinamento universitario. L'entrata in vigore di tale disciplina ha tuttavia determinato numerose proteste; in particolare è stata lamentata la disparità di trattamento che subirebbero i laureati nelle due sessioni ordinarie dell'anno accademico 2002-2003 che, pur avendo compiuto il tirocinio semestrale richiesto dall'ordinamento previgente, sarebbero chiamati ad effettuare anche il tirocinio di tre mesi previsto dalla nuova disciplina per gli esami di Stato.

Per tale ragione il Governo ha giudicato necessaria ed urgente l'indizione della citata sessione straordinaria di esami di Stato, riservata ai laureati con il vecchio ordinamento entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002-2003, che si effettueranno sulla base della disciplina previgente al citato regolamento n. 445.

Quanto poi all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, esso è diretto a neutralizzare gli effetti relativi agli incrementi retributivi spettanti ai docenti e ai ricercatori delle università ai fini della determinazione del limite contemplato dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997 (collegato alla legge finanziaria per l'anno 1998). Al riguardo, ricordo che tale norma impone che le spese fisse ed obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non debbano eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali, stabilendo che le università che abbiano superato il predetto limite possano effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi il 35 per cento delle risorse finanziarie rese disponibili a seguito delle cessazioni dal ruolo nell'anno di riferimento.

Al comma 2 dell'articolo 5, ai soli fini della valutazione del richiamato limite (per l'anno 2004), si prevede di computare solo i due terzi dei costi del personale che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale.

Il decreto-legge è stato oggetto di un approfondito in esame in Commissione, svolto peraltro in un clima costruttivo che ha testimoniato il vivo interesse di tutti gli schieramenti politici, di maggioranza e di opposizione, nei confronti delle politiche scolastiche.

In particolare, il dibattito si è incentrato sull'opportunità di reintrodurre alcune norme che erano state approvate in sede di disegno di legge n. 2529, ma non inserite nel testo del decretolegge.

Inoltre, è stato da più parti chiesto di ripristinare la cadenza annuale dell'aggiornamento delle graduatorie e, in particolare da parte dell'opposizione, è stata ribadita l'esigenza di una programmazione delle assunzioni.

Infine, la Commissione ha lungamente discusso sull'opportunità o meno di reintrodurre i contenuti della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2529, soppressa a suo tempo dalla Commissione e non reintrodotta nel testo del decreto-legge.

Quanto al primo profilo, la Commissione ha convenuto di reintrodurre alcune norme già accolte in sede di disegno di legge n. 2529, fra cui l'ammissione con riserva alle graduatorie degli iscritti all'ultimo anno delle SSIS e dei laureandi in scienza della formazione primaria, a cui sono stati aggiunti anche gli specializzandi sul sostegno. E' stata reintrodotta altresì la norma che fissa al 20 per cento la percentuale dei passaggi di ruolo nella scuola secondaria.

Quanto alla cadenza annuale o biennale dell'aggiornamento delle graduatorie, la Commissione ha infine deciso, dopo lungo e approfondito dibattito, di posticipare all'anno scolastico 2005-2006 il primo aggiornamento. Indi però, la cadenza rimarrà biennale.

Anche sul tema della cosiddetta lettera d) la Commissione ha lungamente dibattuto. Alla fine, ha convenuto di estendere l'accesso ai corsi abilitanti agli insegnanti magistrali diplomati dal 1999 al 2002 in possesso della specializzazione per il sostegno e agli insegnanti tecnico-pratici, in considerazione della specificità di dette categorie di docenti.

Quanto alla programmazione delle assunzioni, desidero ricordare che già in sede di disegno di legge n. 2529 ho presentato, in qualità di relatore, un ordine del giorno, accolto dal Governo, che impegna l'Esecutivo a provvedervi nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 5 della legge n. 53. Solo a riforma completata, sarà infatti possibile conoscere con certezza i posti vacanti su cui operare le assunzioni.

La Commissione poi ha accolto altri emendamenti, prevalentemente di carattere tecnico. Fra questi, alcuni riguardano l'alta formazione artistica e musicale; un altro proroga la permanenza dei docenti presso le SSIS in considerazione del prolungamento dei corsi; un altro riguarda la copertura dei posti del corso-concorso a dirigente scolastico e l'immissione in graduatorie degli specializzati sul sostegno.

Altri emendamenti riguardano invece il settore universitario. La Commissione ha infatti accolto un emendamento del senatore Compagna sulla presa di servizio dei docenti universitari purché senza oneri, nonché un emendamento del senatore Valditara che proroga il CUN in attesa del riordino previsto dal disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e in attesa di esame parlamentare.

Altri emendamenti, di carattere minore, sono stati approvati alla Tabella.

Con queste modifiche la Commissione sottopone quindi il testo all'esame dell'Assemblea, auspicando un esame sollecito che consenta la ridefinizione delle graduatorie in tempo utile per le prossime assunzioni.

Sen. Asciutti.